

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (80)677

Vol. 1980/0216

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

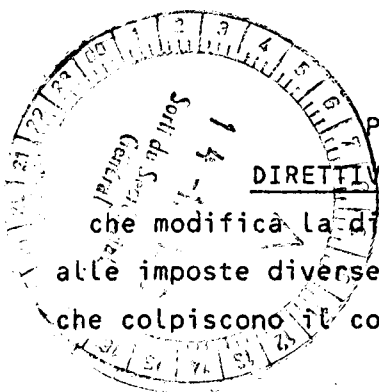
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 677 def.

Bruxelles, il 7 novembre 1980



Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa
alle imposte diverse da quelle sulla cifra d'affari
che colpiscono il consumo dei tabacchi lavorati

(ottava direttiva)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(80) 677 def.

Relazione

1. La direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1972, n. 72/464/CEE (1), prevede che l'armonizzazione delle strutture delle accise sulle sigarette si effettui in varie tappe e che il passaggio da una tappa all'altra sia deciso dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto degli effetti prodotti dai provvedimenti presi dagli Stati membri durante ciascuna tappa (art. 1, par. 4 della direttiva).
2. La prima tappa d'armonizzazione, iniziata il 1° luglio 1973, avrebbe dovuto durare due anni, ma è terminata, dopo quattro proroghe, il 30 giugno 1978.
3. La seconda tappa d'armonizzazione, instaurata dalla direttiva 77/805/CEE del 19 dicembre 1977 (2), che completa la direttiva di base del 19 dicembre 1972, è iniziata il 1° luglio 1978 e dovrebbe terminare il 31 dicembre 1980.
4. Il 1° luglio 1980 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (3) al Consiglio, affinché quest'ultimo possa decidere in merito ai criteri su cui impostare l'armonizzazione durante la terza tappa.

Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale non hanno ancora emesso i loro pareri. Sembra quindi escluso che il Consiglio possa decidere su tale proposta entro il 31 dicembre 1980.

5. Pertanto, la Commissione, nell'intento di evitare un vuoto giuridico, si vede obbligata a proporre una proroga della seconda tappa. Tale proroga può essere limitata a sei mesi, periodo che pare sufficiente per mettere il Consiglio in grado di decidere la terza tappa. La seconda tappa comprenderebbe quindi il periodo che va fino al 30 giugno 1981.

.../...

(1) GU n. L 303 del 31.12.1972, pag. 1

(2) GU n. L 338 del 20.12.1977, pag. 22

(3) GU n. C 264 del 11.10.1980, pag. 6

Proposta di direttiva del Consiglio
che modifica la direttiva 72/464/CEE relativa
alle imposte diverse da quelle sulla cifra d'affari
che colpiscono il consumo dei tabacchi lavorati

(ottava direttiva)

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, conformemente alla direttiva 72/464/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 77/805/CEE (2), il passaggio

da una tappa di armonizzazione alla successiva è deciso dal Consiglio su proposta della Commissione;

considerando che la seconda tappa di armonizzazione, avviata a norma della direttiva 77/805/CEE scade il 31 dicembre 1980;

considerando che i criteri particolari da applicare nel corso di una terza tappa, che dovrebbe iniziare il 1° gennaio 1981, sono espressi in una proposta di direttiva della Commissione (3);

considerando che il Consiglio non è in grado di decidere su tale proposta entro il 31 dicembre 1980;

considerando che, date tali circostanze, è necessario prorogare di sei mesi la seconda tappa,

.../...

(1) GU n. L 303 del 31.12.1972, pag. 1

(2) GU n. L 338 del 20.12.1977, pag. 22

(3) GU n. C 264 del 11.10.1980, pag. 6

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 10 bis, paragrafo 1 della direttiva 72/464/CEE la data del "31 dicembre 1980" è sostituita con quella del "30 giugno 1981".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente